

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE INDIRETTE - Registro

03

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Riscossione

04

TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria - Dichiarazione

### AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI

### LAVORO

08

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

### SETTORI PARTICOLARI

09

INFORMATICA - Commercio elettronico

**11**

## **Leggi In evidenza**

**12**

## **Scadenze**

## IMPOSTE INDIRECTE

Registro - Contratto preliminare che aliena contemporaneamente nuda proprietà e usufrutto - Tassazione unica - Applicazione di una sola imposta fissa (interpello DRE Piemonte 12.2.2021 n. 901-276/2021)

La DRE Piemonte, con la risposta ad interpello n. [901-276/2021](#), ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di applicazione dell'imposta di registro alla registrazione di contratti preliminari con cui due soggetti trasferiscano ad un terzo, rispettivamente, la nuda proprietà e l'usufrutto di un immobile.

### *Imposta di registro sul contratto preliminare*

Va rammentato, in primo luogo, che l'art. [10](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 dispone la registrazione, in termine fisso, dei "contratti preliminari di ogni specie", a prescindere dalla successiva conclusione del contratto definitivo.

Alla registrazione del contratto preliminare, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro (art. [10](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86).

All'imposta fissa dovuta sul preliminare "puro" si aggiungono le imposte dovute sulle eventuali disposizioni aventi ad oggetto caparre o acconti. In particolare, ove il contratto preliminare preveda la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, queste sono da assoggettare ad imposta di registro proporzionale dello 0,50% ex art. [6](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (cfr. la nota all'art. [10](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86).

Ove il contratto preliminare preveda la corresponsione di un acconto non soggetto ad IVA, a norma della nota all'art. [10](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, esso va assoggettato all'imposta di registro del 3% (ex art. [9](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86), a prescindere dalla corresponsione (Cass. [16386/2020](#)).

L'imposta di registro corrisposta sulla caparra o sull'acconto è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Ove il contratto preliminare preveda il pagamento di acconti imponibili ad IVA, su di essi è dovuta anche l'imposta di registro fissa; pertanto, in tal caso, all'imposta di registro fissa dovuta sul preliminare si aggiunge l'imposta fissa dovuta sull'acconto, in virtù del principio di alternatività IVA-registro (200,00 + 200,00 euro) (risposta Agenzia Entrate 24.7.2019 n. [311](#)).

### *Caso oggetto di interpello*

Il caso esaminato dalla DRE Piemonte riguardava un contratto preliminare con cui due promittenti venditori, uno titolare della nuda proprietà e l'altro del diritto di usufrutto sul medesimo immobile, si impegnavano a trasferire ad un terzo (nel complesso) la proprietà piena dell'immobile.

L'istante si domandava, infatti, se, nel caso di specie, oltre alle eventuali imposte proporzionali sulla caparra e/o acconto prezzo, fosse dovuta anche una doppia imposta fissa di registro, dovendo considerare la promessa di vendita del nudo proprietario e quella dell'usufruttuario atti distinti anche se collegati.

### *Tassazione degli atti contenenti più disposizioni*

Si ricorda che l'art. [21](#) del DPR 131/86 disciplina l'applicazione dell'imposta di registro agli atti contenenti più disposizioni, sancendo che.

- "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto" (comma 1);

- "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa" (comma 2).

In poche parole, in assenza del vincolo di derivazione necessaria, le disposizioni sono soggette a

imposizione autonoma, mentre in presenza del vincolo di derivazione necessaria, si applica la tassazione unica, ovvero l'imposta di registro sulla sola disposizione "più onerosa".

#### **Applicazione di una sola imposta fissa**

La DRE Piemonte, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 19.2.2015 n. [3300](#)), afferma che le disposizioni soggette a un'unica tassazione sono solamente quelle tra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse.

Secondo la DRE, quindi, i contratti preliminari di compravendita ove i promittenti venditori si impegnano congiuntamente a vendere o a comperare, ciascuno per il proprio diritto (e quindi la nuda proprietà e l'usufrutto) rientrano in tale fattispecie in quanto sono configurati "negozi soggettivamente complessi" caratterizzati dalla contemporanea promessa di vendere o acquistare diritti di natura diversa sul medesimo immobile. Tali atti, in sede di registrazione, dovranno scontare pertanto, oltre che le eventuali imposte proporzionali sugli acconti prezzo e/o caparre, un'unica imposta fissa di registro ex art. [10](#) della Tabella, parte I, allegata al DPR 131/86.

#### **Orientamento giurisprudenziale in caso di plurimi cessionari e un solo cedente**

Si segnala che, seppure in relazione alla diversa fattispecie del contratto definitivo (che ha effetti reali, mentre il preliminare ha solo effetti obbligatori), la Corte di Cassazione ha di recente (Cass. [7154/2021](#)) affermato un principio differente nel caso "speculare" a quello esaminato dalla DRE Piemonte (plurimi cessionari ed un solo cedente); la Corte ha, infatti sancito che la cessione della nuda proprietà e dell'usufrutto su un immobile, operate dal medesimo soggetto a favore di due cessionari differenti realizza più negozi collegati, che, quindi, scontano l'imposta di registro in maniera autonoma.

---

art. 21 TUR

Tariffa Parte I art. 10 TUR

Interpello DRE Piemonte 12.2.2021 n. 901-276/2021

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2021 - "Contratto preliminare che aliena nuda proprietà e usufrutto con registro fisso unico" - Spina*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Contratto preliminare" - Mauro A.*

---

## **TRIBUTI LOCALI**

[IRAP - Riscossione - Saldo 2019 e primo acconto 2020 - Esclusione dell'obbligo di versamento ex DL 34/2020 convertito \(DL "Rilancio"\) - Operazioni straordinarie - Ambito applicativo](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.6.2021 n. [404](#) offre l'occasione per riepilogare le modalità applicative dell'agevolazione prevista dall'[art. 24](#) del DL 34/2020 in presenza di operazioni straordinarie.

In base alla citata disposizione, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

Sono esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'[art. 162-bis](#) del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'[art. 7](#) del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'[art. 10-bis](#) del DLgs. 446/97).

Tali soggetti sono quindi rimasti tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

### **Verifica del rispetto del limite quantitativo in presenza di operazioni straordinarie**

In presenza di un'operazione di riorganizzazione aziendale (es. fusione), al fine di verificare il rispetto della soglia di 250 milioni di euro, occorre individuare il relativo momento di perfezionamento.

Qualora questo sia intervenuto dopo la chiusura del periodo d'imposta 2019, con la conseguente estinzione delle società danti causa solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo, la sussistenza del presupposto quantitativo deve essere verificato distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate.

Per contro, nell'ipotesi in cui l'operazione di aggregazione si sia perfezionata nel 2019, occorre procedere alla verifica del parametro dei ricavi in modo unitario, in capo alla società risultante dalla fusione (vale a dire, avendo riguardo al dato aggregato quale somma dei singoli dati contabili rilevabili alla chiusura dell'ultimo periodo d'imposta antecedente gli effetti della fusione): si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.10.2020 n. [502](#).

### **Determinazione dell'importo del primo acconto IRAP 2020 in caso di conferimenti d'azienda**

Con la citata risposta a interpello [404/2021](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in caso di conferimento d'azienda, il calcolo degli acconti IRPEF/IRES e IRAP segue la disciplina generale, non operando alcuna trasposizione soggettiva e non essendo previste regole specifiche.

Non si pongono, in altri termini, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all'altro, ragione per cui, anche ai fini del versamento degli acconti, i due soggetti continuano ad essere trattati autonomamente (in questo senso, già la C.M. 21.3.80 n. [9](#), § 7).

Ciò posto, quanto alla conferente, si segnala che, per effetto dello scorporo dell'azienda (o del ramo aziendale), è probabile che si verifichi un ridimensionamento dell'attività produttiva, con il conseguimento di un minor reddito rispetto al periodo d'imposta precedente. Pertanto, per tale soggetto, potrà risultare conveniente la determinazione degli acconti con il metodo "previsionale", anziché con quello "storico".

Dal canto suo, la conferitaria:

- se soggetto neocostituito, non sarà tenuta ad alcun versamento a titolo di acconto;
- se soggetto già esistente, calolerà gli acconti secondo le regole generali, quindi con il metodo "storico" o con quello "previsionale".

A tali regole generali non fa eccezione neppure il calcolo della prima rata dell'acconto IRAP 2020 esclusa dall'obbligo di versamento ex [art. 24](#) del DL 34/2020.

La conferitaria non può, quindi, determinare detto importo facendo riferimento alla dichiarazione IRAP della conferente, ma deve considerare i dati del proprio modello IRAP, applicando i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. [27](#) (§ 1.1).

In base a tale documento di prassi, tale prima rata deve essere calcolata con il metodo storico, sempre che, con quest'ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020. In questo caso, va assunto tale ultimo importo.

L'impostazione dell'Agenzia appare in linea con la relazione illustrativa al DL 34/2020, secondo la quale l'esclusione del primo acconto del 2020 dal saldo dello stesso periodo d'imposta "*opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale*".

La stessa, peraltro, non appare esente da critiche, posto che rende, di fatto, il beneficio determinabile solo in sede di dichiarazione IRAP 2021 (e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento in esame), "*in quanto solo in questo momento il soggetto passivo IRAP è in grado di determinare l'entità dell'acconto dovuto*" (così la circ. Assonime 12/2020).

### **Indicazione nella dichiarazione IRAP 2021**

L'importo escluso dal versamento, scomputabile dal saldo IRAP 2020, deve essere esposto nella colonna 2 del rigo IR25 del modello IRAP 2021.

---

art. 24 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.6.2021 n. 404

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2021 - "Conferimenti ininfluenti sul calcolo del primo acconto IRAP 2020 da non versare" - Fornero*

*Il Sole - 24 Ore del 12.6.2021, p. 29 - "La conferitaria non scomputa l'importo Irap della conferente" - Gavelli*

*Casi & Strumenti del 25.3.2021, p. 181-198 - 'Speciale IRAP 2021 - Istruzioni commentate' - Luca Fornero*

---

## TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria - Dichiarazione - Esenzioni per l'anno 2020 da Covid-19 - Termine del 30.6.2021 (risposte Min. Economia e Finanze - Dipartimento Finanze 8.6.2021)

Con la risposta [8.6.2021](#), il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell'esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata dell'IMU 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30.6.2021 per comunicare l'esenzione dall'imposta.

La disciplina dell'IMU, ridefinita dall'1.1.2020 dall'[art. 1](#) co. 738 - 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), prevede che la dichiarazione IMU:

- deve essere presentata, o in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta (co. 769 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 e ris. Min. Economia e Finanze 6.11.2020 n. [7/DF](#)), ad eccezione degli enti non commerciali.

Un apposito decreto ministeriale individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma nelle more della sua approvazione si deve continuare a fare riferimento al DM [30.10.2012](#).

### **Obbligo di presentazione della dichiarazione**

Il co. 769 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal DM [30.10.2012](#) stabiliscono che l'obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

- quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
- nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.

Per espressa previsione normativa del suddetto co. 769, la dichiarazione IMU deve essere obbligatoriamente presentata per beneficiare dell'esenzione prevista:

- per l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM [22.4.2008](#) e dell'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, salvo quanto previsto dall'[art. 28](#) co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- dall'1.1.2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Con la summenzionata risposta [8.6.2021](#), inoltre, il MEF ha chiarito che entro il 30.6.2021 devono presentare la dichiarazione anche coloro che nel 2020 hanno fruito dell'esclusione dal versamento dell'IMU in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 (in questi casi deve essere barrata la casella "Esenzione").

### **Esclusioni dal versamento stabilite per l'anno 2020**

Si ricorda che le esenzioni dal versamento della prima e/o della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stabilite:

- dall'[art. 177](#) del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), secondo cui non è dovuta la prima rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali, agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze ([art. 78](#) del DL 104/2020), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- dall'[art. 78](#) del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto"), secondo cui non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili previsti dal suddetto art. 177 oltre che per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- dagli [artt. 9](#) e [9-bis](#) del DL 137/2020 (c.d. decreto "Ristori"), che hanno stabilito che non è dovuta la

seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al suddetto DL [137/2020](#), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per quelli nei quali si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al suddetto DL [137/2020](#), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei Comuni delle c.d. "zone rosse", ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate, alla data del 26.11.2020, con apposite ordinanze del Ministro della Salute.

In tutti i casi, le esenzioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

#### **Dichiarazione IMU degli enti non commerciali**

Anche gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30.6.2021, se il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020. A tal fine, continua ad applicarsi il regolamento di cui al DM 19.11.2012 n. [200](#) e nelle more di approvazione del nuovo modello si continua ad utilizzare quello previsto dal DM [26.6.2014](#).

Dall'1.1.2020, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, ai sensi del co. 770 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 (in tal senso, la risposta del Dipartimento delle Finanze 8.6.2021).

---

art. 1 co. 769 L. 27.12.2019 n. 160

Risposte Min. Economia e Finanze - Dipartimento Finanze 8.6.2021

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2021 - "Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021 per le esenzioni COVID-19" - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.5.2021 - "Dichiarazioni IMU anche telematiche" - Spina*

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2021 - "Accanto IMU sulla base delle effettive condizioni del primo semestre" - Spina*

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per il filtraggio dell'acqua potabile - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000)

Con il provv. 16.6.2021 n. [153000](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile di cui all'[art. 1](#) co. 1087 - 1089 della L. 178/2020.

#### **Soggetti beneficiari**

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle persone fisiche;
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Secondo le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione delle spese agevolabili, si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, il credito d'imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

#### **Spese agevolabili**

Sono agevolabili le spese:



- sostenute tra l'1.1.2021 e il 31.12.2022;

- per l'acquisto e per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono fare riferimento al criterio di cassa (quindi, alla data dell'effettivo pagamento);

- le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria dovranno fare riferimento al criterio di competenza.

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provv. [153000/2021](#), sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi; è inoltre possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

#### ***Comunicazione delle spese***

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.

La comunicazione deve essere presentata:

- dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (con riferimento alle spese 2021 la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022);

- in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

#### ***Misura del credito d'imposta***

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione presentata; l'ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è infatti pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni presentate.

#### ***Modalità di utilizzo del credito d'imposta***

Il provvedimento definisce anche le modalità di fruizione dell'agevolazione, prevedendo che il credito d'imposta sia utilizzabile:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;

- dai soggetti beneficiari diversi dai precedenti, esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato:

- a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che rende nota la

percentuale massima di credito spettante;

- esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Non si applica il limite generale alle compensazioni di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000, *pro tempore* vigente.

Con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

---

art. 1 co. 1087 L. 30.12.2020 n. 178

Provvedimento Agenzia Entrate 16.6.2021 n. 153000

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2021* - **"Spese da comunicare per il tax credit per i sistemi di filtraggio dell'acqua"** - *Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 17.6.2021, p. 34* - **"Il bonus acqua potabile è attivo"** - *Gi. L.*

Quaderno n. 156/2020, p. 249-284 - 'Legge di bilancio 2021 e DL "Ristori" - AA. VV.

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2021* - **"Tax credit per il sistema di filtraggio dell'acqua e bonus idrico"** - *Alberti - Corso*

## Lavoro

### PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga - Novità del DL 41/2021 \(DL "Sostegni"\) - Termini di trasmissione delle domande \(messaggio INPS 16.6.2021 n. 2310\)](#)

Con il messaggio 16.6.2021 n. [2310](#), l'INPS ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'[art. 8](#) co. 3-bis del DL 41/2021 (DL "Sostegni"), che ha disposto il differimento al 30.6.2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 di cui agli artt. da [19](#) a [22-quinquies](#) del DL 18/2020 (DL "Cura Italia"), nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall'1.1.2021 al 31.3.2021.

#### **Quadro normativo di riferimento**

L'[art. 8](#) co. 3-bis del DL 41/2021 (DL "Sostegni"), introdotto in sede di conversione in legge, ha disposto un differimento al 30.6.2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 di cui agli articoli da [19](#) a [22-quinquies](#) del DL 18/2020 (DL "Cura Italia"), nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi (modelli "SR41" e "SR43" semplificati), scaduti nel periodo dall'1.1.2021 al 31.3.2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, che le misure relative al differimento si applichino nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

#### **Moratoria per le domande di accesso alla CIG COVID-19**

Nel messaggio in esame si precisa innanzitutto che la misura in questione riguarda tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalle norme emergenziali indicate nel DL "Cura Italia" i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel primo trimestre 2021.

Si tratta, in pratica, degli interventi di:

- Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga);
- Assegno ordinario (ASO);
- Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Sul punto, l'INPS ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal DL [34/2020](#) e da ultimo confermata dall'[art. 8](#) co. 3 del DL 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 debbano essere inoltrate al medesimo Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.



Pertanto, si precisa nel messaggio [2310/2021](#), possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali in parola le domande di trattamenti connessi all'emergenza COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Naturalmente, ricorda l'INPS, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dalla normativa vigente.

#### **Termini per le richieste di pagamento diretto**

La norma del DL "Sostegni" assoggetta al regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, effettuabili con i modelli "SR41" e "SR43" semplificati e in scadenza nel periodo dall'1.1.2021 al 31.3.2021.

Nel merito, l'INPS rende noto che in modo analogo a quanto previsto per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, il differimento al 30.6.2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite:

- sia a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021;

- sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all'azienda nel periodo dal 2.12.2020 a tutto il 1.3.2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla sede INPS competente per territorio.

#### **Istruzioni operative**

Con riferimento alla presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato le istanze, lo potranno fare entro il termine del 30.6.2021, utilizzando le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

L'invio non dovrà invece essere effettuato nel caso di istanze già inoltrate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto).

Ancora, in merito alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'[art. 8](#) co. 3-bis del DL 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

I predetti meccanismi operativi trovano applicazione anche con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati per il pagamento o per il saldo dei trattamenti in questione.

In pratica, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i citati modelli semplificati, potranno effettuare la trasmissione entro il termine del 30.6.2021.

Invece, qualora i modelli siano già stati inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporre l'invio.

Saranno infatti le sedi territoriali dell'INPS a effettuare la liquidazione dei trattamenti autorizzati.

---

art. 8 co. 3 bis DL 22.3.2021 n. 41

Messaggio INPS 16.6.2021 n. 2310

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2021 - "Proroga per le domande di CIG scadute nel primo trimestre 2021 fino al 30 giugno" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga - CIG in deroga - Causale Covid-19" - Bonini P.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria - CIGO - Causale Covid-19" - Bonini P. Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P.*

Settori particolari

## INFORMATICA

Commercio elettronico - Vendite a distanza - Introduzione dell'OSS e dell'IOSS - Piattaforme digitali - DLgs. di recepimento delle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

di *Corinna Cosentino*

Sulla *G.U.* 15.6.2021 n. 141, è stato pubblicato il DLgs. 25.5.2021 n. [83](#), che recepisce in ambito nazionale gli artt. 2 e 3 della direttiva [2017/2455/UE](#) e la direttiva [2019/1995/UE](#). Tali disposizioni fanno parte dell'insieme di misure volte a riformare l'applicazione dell'IVA sul commercio elettronico al fine di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella UE condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.

#### **Principali novità**

Il decreto modifica, in particolare, il DPR [633/72](#) e il DL [331/93](#).

Le principali novità riguardano:

- l'abolizione delle attuali soglie di riferimento per la territorialità IVA delle vendite a distanza e l'introduzione di una nuova soglia unica, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro annui, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
- l'estensione del regime speciale del *Mini One Stop Shop* (MOSS), che quindi viene ri-denominato *One Stop Shop* (OSS), ad ulteriori tipologie di operazioni, così da comprendere, oltre alle prestazioni di servizi "TTE" (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici), anche le altre prestazioni di servizi B2C effettuate nella UE e le vendite a distanza intra-UE di beni;
- l'abolizione dell'esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella UE e l'introduzione del nuovo regime "*Import One Stop Shop*" (IOSS), per semplificare l'assolvimento dell'IVA in relazione alle vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150,00 euro;
- l'introduzione di nuovi obblighi per i soggetti che, tramite piattaforme elettroniche, facilitano le vendite a distanza di beni da parte di soggetti non stabiliti nella UE e le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi nell'UE; le piattaforme saranno coinvolte nella riscossione dell'IVA su tali operazioni in quanto viene introdotta una presunzione per cui si considera che esse abbiano acquistato e ceduto i beni oggetto delle vendite facilitate.

#### **Nuova soglia unica per le vendite a distanza e adesione all'OSS**

Per effetto dell'introduzione della nuova soglia unica di cui sopra, ad esempio, un soggetto passivo IVA stabilito (solo) in Italia che effettua vendite a distanza di beni in altri Stati membri per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro sarà tenuto ad assolvere l'imposta nello Stato di destinazione dei beni.

In tal caso, il soggetto passivo ha a disposizione due strade alternative:

- identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati membri di destinazione dei beni;
- aderire al regime speciale OSS per dichiarare e versare l'IVA sulle vendite a distanza intra-UE nel solo Stato membro di identificazione, il quale riverserà l'imposta agli Stati membri competenti.

Mediante l'adesione all'OSS, dunque, il soggetto passivo può evitare di identificarsi ai fini dell'imposta in ciascuno Stato membro di "consumo".

Occorre però sottolineare che, qualora ci si avvalga dell'OSS, tutte le prestazioni e cessioni rientranti nel regime speciale devono essere dichiarate mediante lo sportello unico.

Si ricorda che è possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali già dall'1.4.2021, mediante i servizi messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate (cfr. [comunicato MEF](#) del 29.3.2021).

#### **Efficacia delle nuove disposizioni**

Conformemente alla decorrenza prevista a livello unionale per l'operatività della riforma IVA sull'*e-commerce*, le disposizioni recate dal DLgs. [83/2021](#) si applicano alle operazioni effettuate a partire dall'1.7.2021.

#### **Prime indicazioni applicative**

In attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, utili indicazioni circa l'applicazione delle novità in argomento possono rinvenirsi nelle [Note esplicative](#) sulle norme IVA sul commercio elettronico, nonché nella [Guida](#) allo sportello unico per l'IVA, pubblicate dalla Commissione europea.

art. 2 Direttiva (UE) 5.12.2017 n. 2455

Direttiva 21.11.2019 n. 1995

DLgs. 25.5.2021 n. 83

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2021 - "In Gazzetta il decreto IVA sull'e-commerce" - Cosentino - La Grutta*

*Il Sole - 24 Ore del 16.6.2021, p. 31 - "E-commerce nei Paesi Ue senza rappresentante fiscale" - Abagnale - Ficola - Santacroce*

*Il Sole - 24 Ore del 16.6.2021, p. 31 - "Niente fattura con l'ingresso in Oss e loss" - Abagnale - Ficola - Santacroce*

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2021 - "Due vie per l'IVA sulle vendite a distanza "sopra soglia" dal 1° luglio" - Cosentino - La Grutta*

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2021 - "Al via la registrazione per i nuovi regimi IVA sull'e-commerce" - Cosentino - Greco*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "MOSS" - Greco E.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Commercio elettronico" - Cosentino C.*

# Leggi in evidenza

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 27.1.2021 N. 26004

### FISCALE

**ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria - Iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi di lavoratori autonomi - Nuova disciplina**

Con il presente provvedimento vengono stabilite le modalità e il termine per la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli Ordini professionali, enti ed uffici preposti, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73.

La nuova disciplina amplia e modifica quanto era già stato previsto dal DM 17.9.99.

#### **Oggetto della comunicazione**

Sono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

La comunicazione riguarda:

- tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l'anno di riferimento della comunicazione;
- anche i periodi di sospensione dell'iscrizione.

#### **Decorrenza**

Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dai dati relativi all'anno 2020.

#### **Soggetti obbligati alla comunicazione**

Sono obbligati alla comunicazione in esame gli Ordini professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

#### **Modalità di effettuazione della comunicazione**

I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni in esame:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e degli eventuali successivi aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Al fine della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

#### **Ordini professionali territoriali**

Gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale possono effettuare l'adempimento per il tramite del Consiglio nazionale dell'Ordine:

- secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio nazionale e l'Agenzia delle Entrate;
- ovvero con le usuali modalità di trasmissione sopra indicate.

#### **Termine di effettuazione della comunicazione**

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni in esame è stabilito al 30 giugno di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

I dati relativi al 2020 devono quindi essere trasmessi entro il 30.6.2021.

# Scadenze della settimana

**20 giugno 2021, Domenica \***

## Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

**21 giugno 2021, Lunedì**

## IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine finale, entro le ore 8.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

**24 giugno 2021, Giovedì**

## Imposte dirette

Start up innovative - Inizio presentazione in via telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di agevolazioni per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub e business angels

**25 giugno 2021, Venerdì**

## Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

## IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile e maggio

# Altre scadenze

**28 giugno 2021, Lunedì**

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

**29 giugno 2021, Martedì**

## IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 20.6.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 20.6.2021

**30 giugno 2021, Mercoledì**

## Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

## Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il secondo semestre 2021

## Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti stipulati nell'anno precedente, senza ritenute

## Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

## Contributi e sovvenzioni da pubbliche amministrazioni

Imprese che non redigono la Nota integrativa - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

ONLUS, altre associazioni e fondazioni - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

## Contributi ENPALS



Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

#### **Contributi INPS**

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

#### **Contributi INPS artigiani e commercianti**

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali, senza la maggiorazione dello 0,4%

#### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

#### **Contributi previdenziali e premi INAIL**

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

#### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento saldo e primo acconto del contributo, senza la maggiorazione dello 0,4%

#### **Diritto annuale Camere di Commercio**

Imprese individuali e società di persone - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021 - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

#### **Imposta di bollo**

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

#### **Imposta di registro**

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

#### **Imposta sostitutiva del 15% o 5%**

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, senza la maggiorazione dello 0,4%

#### **Imposta sostitutiva del 5%**

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, senza la maggiorazione dello 0,4%

#### **Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")**

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Presentazione dichiarazione relativa all'anno 2020

#### **Imposta sulle assicurazioni**

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile

#### **Imposte dirette**

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti con cittadini e residenti statunitensi, relative all'anno precedente, in base all'Accordo

## FATCA

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti intrattenuti nell'anno precedente, in base allo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Imprese operanti nel settore dell'intrattenimento digitale - Inizio presentazione in via telematica, dalle ore 12.00, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di prototipi di videogiochi, fino ad esaurimento delle risorse

Imprese, professionisti ed enti non commerciali - Termine per utilizzare in compensazione nel modello F24 o cedere a terzi il credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ordini professionali, altri enti e uffici - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dell'anno precedente relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi di attività di lavoro autonomo

Sportivi professionisti "impatriati" - Termine per il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente e per comunicare l'adesione al Dipartimento per lo Sport

## Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

## IMU

Enti non commerciali - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno precedente

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi legali

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria

## IRAP, imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%

## IRES

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento intero ammontare, ovvero prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% o 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa al 31.12.2018, l'eventuale affrancamento del saldo attivo e il riallineamento

dei valori

### IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2021 - Versamento somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2021, sussistendone l'obbligo - Versamento somme dovute a saldo o in acconto, senza maggiorazione 0,4%

### IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da dicembre a maggio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza lo 0,4%

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 30 giugno - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza 0,4%

### IRPEF e IRAP

Imprenditori individuali - Versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l'estromissione dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2019

### IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Termine finale, entro le ore 8.00, per presentare mediante PEC le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo dei veicoli e altri investimenti per il trasporto intermodale

Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2021

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% o 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali - Versamento intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza 0,4%

Soggetti iscritti all'albo dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori contabili o alle CCIAA - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

### **IRPEF o IRES**

Imprese trasferite all'estero e che entro il 30 giugno versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

### **IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2021 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

### **IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Persone fisiche che presentano il 730/2021 - Presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2021 (RT, RM, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

Persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2021 in Posta - Regolarizzazione dell'infedele presentazione del modello REDDITI e dei versamenti relativi agli anni precedenti

Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica - Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2021

### **IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive**

Persone fisiche - Versamento del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%

### **IVA**

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, con la maggiorazione dell'1,6% di interessi

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, soggetti agli ISA - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili

sul relativo sito

#### IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021

#### IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

### 01 luglio 2021, Giovedì

#### IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Inizio, dalle ore 10.00, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 1° al 21.6.2021)

#### IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

### 02 luglio 2021, Venerdì

#### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

### 03 luglio 2021, Sabato \*

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente